



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26

Adunanza Ordinaria - Pubblica - seduta Pubblica

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013**

Oggi tredici Maggio duemilatredici alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato ai sensi del combinato disposto dell'art.38 del D.Lgs. 18 agosto 2000, dello Statuto Comunale e del vigente regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, con appositi avvisi a domicilio.
All'appello risultano :

TROMBETTI VANES	Presidente Consiglio	Presente
LAMBERTINI LORETTA	Consigliere Comunale	Presente
BAGNOLATI BARBARA	Consigliere Comunale	Presente
ZECCHI EMANUELE	Consigliere Comunale	Assente
CASTALDINI GIORGIO	Consigliere Comunale	Presente
LO CONTE DANIELA	Consigliere Comunale	Presente
CORBACELLA ALESSANDRA	Consigliere Comunale	Presente
DANI STEFANO	Consigliere Comunale	Assente
LENZI GIULIANO	Consigliere Comunale	Presente
MALAVASI ALESSANDRO	Consigliere Comunale	Presente
LAZAR NINA	Consigliere Comunale	Presente
ZONARELLI DANNYE	Consigliere Comunale	Presente
CAZZARA GABRIELE	Consigliere Comunale	Presente
TRENTI CARLO	Consigliere Comunale	Presente
FILANGERI IGNAZIO	Consigliere Comunale	Presente
VITALE MATTEO	Consigliere Comunale	Presente
DE PASQUALE ANGELO	Consigliere Comunale	Presente

Partecipano alla seguente adunanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, 3[^] comma del vigente Statuto Comunale, i seguenti assessori non consiglieri:

Morena Grossi Salvatore Puzzo Cesare Landi

Presiede il Sig. Vanes Trombetti, svolge le funzioni di verbalizzante il Segretario Dott.ssa Rita Petrucci.
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori:

VITALE MATTEO LAZAR NINA MALAVASI ALESSANDRO



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE n. 26 del 13 maggio 2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013

Dato atto che gli argomenti delle Deliberazioni dal n. 21 al n. 28 riguardano aspetti collegati con l'approvazione del Bilancio di previsione e sono pertanto strettamente connessi, il Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio, li pone in discussione congiunta per poi procedere ad approvazione dei singoli punti.

La verbalizzazione degli interventi è riportata pertanto al punto 21.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto che gli interventi suddetti vengono verbalizzati ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 42 del vigente regolamento consiliare, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12/2001 e che il relativo contenuto integrale è registrato in appositi nastri magnetici, conservati a cura del Segretario Comunale.

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m., con i quali è stata istituita l'Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti ;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA BASE	AUMENTO DIMINUIZIONE % (+/-)
Fabbricati non rientranti nelle fattispecie di seguito indicate	0,76	0,3
Abitazione principale e relative pertinenze	0,40	0,2
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20	Solo riduzione allo 0,10%
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni)	0,76	Solo riduzione fino al 0,40%
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito	0,76	



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

delle società		
immobili locati;	0,76	
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione	0,76	Solo riduzione fino al 0,38%

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato del gettito dell'IMU delineato dal citato art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012;

VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria", approvato con propria delibera n. 6 del 19 febbraio 2013 e tenuto conto delle agevolazioni ivi previste;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 18 aprile 2013 avente ad oggetto: "Approvazione dello schema del bilancio di previsione 2013, del bilancio pluriennale 2013-2015 e relativa relazione previsionale e programmatica per il periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2015" che prevede, per il rispetto degli equilibri previsti dall'art. 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, una entrata della quota di competenza comunale dell'IMU per il 2013 pari ad Euro 3.960.000,00;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19 aprile 2012 con la quale sono state stabilite le aliquote e detrazioni per l'anno 2012;

CONSIDERATO che il gettito IMU per l'anno 2013, può essere ottenuto con l'applicazione alla base imponibile, quantificata dalla consistenza immobiliare censita sul territorio, delle seguenti aliquote e detrazioni, stimando il relativo gettito come segue:

Oggetto di imposta	Aliquota %	Gettito stimato
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE al netto delle detrazioni di legge	0,43	1.094.131,00
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,20	46.100,00
FABBRICATI CAT.D	0,86 meno 0,76 =	324.520,00



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

	0,10	
ALTRI FABBRICATI, TERRENI AGRICOLI, AREE EDIFICABILI	0,76	2.495.249,00
	0,86	
GETTITO STIMATO		3.960.000,00

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Omissis.";

VISTO che il comma 381 dell'art 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 riporta: "per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 bis del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art 10 del Decreto Legge 35 dell'8 aprile 2013 "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente."

VISTO:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo statuto comunale;

VISTO il verbale della competente Commissione consiliare, riunitasi in data 8 maggio 2013;

Con la seguente votazione: presenti n. 15 Consiglieri, contrari n. 5 Consiglieri (Carlo Trenti, Gabriele Cazzara, Ignazio Filangeri, Matteo Vitale e Angelo De Pasquale - appartenenti al gruppo "Impegno per Granarolo"), favorevoli n. 10 Consiglieri, si approva a maggioranza

DELIBERA

- 1) di determinare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria:



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

ALIQUOTE	FATTISPECIE IMPONIBILE	DETRAZIONI
aliquota ordinaria 0,86 per cento	per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate. A titolo <u>esemplificativo e non esaustivo</u> , oltre a quelli non espressamente richiamati: <ul style="list-style-type: none">▪ <i>aree fabbricabili</i>▪ <i>immobili locati a canone libero</i>▪ <i>terreni agricoli e non coltivati</i>▪ <i>immobili tenuti a disposizione e/o sfitti</i>	nessuna
aliquota 0,20 per cento	per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, accatastati in categoria D (<i>gettito interamente allo Stato</i>)	nessuna
aliquota 0,20 per cento	per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, accatastati in categorie diverse alla D (<i>gettito interamente al Comune</i>)	nessuna
aliquota ridotta 0,43 per cento	<p>a) per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad <u>abitazione principale</u> del soggetto passivo residente e relative <u>pertinenze</u>, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7</p> <p>b) per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, unitamente alle pertinenze, con le stesse condizioni di cui al precedente punto a);</p> <p>c) per l'unità immobiliare ad uso abitativo del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale, unitamente alle pertinenze alle stesse condizioni di cui al precedente punto a)</p> <p>d) per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che l'abitazione e le eventuali pertinenze non risultino locate</p>	di Euro 200,00 maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (fino ad un massimo di 400,00 Euro). <i>Le detrazioni sono rapportate al periodo durante il quale si manifesta la condizione per cui spetta la detrazione stessa.</i>



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

aliquota ridotta 0,43 per cento	a) per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze come in premessa individuate, appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa , direttamente adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP ad uso abitativo e relative pertinenze, direttamente adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari	detrazione di Euro 200,00
aliquota ridotta 0,76 per cento	per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze come in premessa individuate, interamente concesse, dai soggetti passivi di imposta persona fisica, in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, i cosiddetti "canoni concordati"	nessuna
aliquota ridotta 0,76 per cento	per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come in premessa individuate, concesse in uso gratuito , con regolare contratto, ai parenti di 1° grado in linea retta (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale	nessuna

- 2) di ribadire quanto indicato all'art. 9, comma 2 del vigente Regolamento IMU, oltre che per finalità connesse alle verifiche fiscali, l'obbligo per i soggetti passivi, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e delle maggiori detrazioni previste, pena l'esclusione dal diritto, di presentare al Servizio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta dovuta, apposita autocertificazione su modelli appositamente predisposti, stante altresì che il termine fissato per la presentazione della Dichiarazione IMU, ovvero il 30 giugno dell'anno successivo all'imposta di cui trattasi, è stato stabilito con D.L. 8 aprile 2013, n. 35;
- 3) di dare atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei dati stimati ed attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio per l'esercizio 2013 e pluriennale 2013-2015, in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente;
- 4) di richiamare esplicitamente l'art. 8 del citato Regolamento IMU vigente, che stabilisce che il versamento dell'imposta non è dovuto qualora l'importo sia uguale o inferiore a 12 Euro, riferendosi all'importo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e/o saldo;
- 5) di dare atto dell'acquisizione dei prescritti pareri circa il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come si evince dal relativo foglio inserito nella presente deliberazione;
- 6) di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui all'art. 13 bis del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art 10 del Decreto Legge 35 dell'8 aprile 2013;



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

- 7) di dichiarare il presente provvedimento, con al seguente votazione: presenti n. 15 Consiglieri, contrari n. 5 Consiglieri (Carlo Trenti, Gabriele Cazzara, Ignazio Filangeri, Matteo Vitale e Angelo De Pasquale - appartenenti al gruppo "Impegno per Granarolo"), favorevoli n. 10 Consiglieri, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.-



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 26

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

=====

Oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2013

Parere preventivo sulla **regolarità tecnica e contabile** espresso dal Responsabile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49, D.Lgs. 267, 18 agosto 2000:

favorevole non favorevole

data 2/5/2013

IL RESPONSABILE
(NEVIANI RAG. MAURO)




CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

Delibera CC 26

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Vanes Trombetti



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rita Petrucci

Il sottoscritto segretario generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione :

viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rita Petrucci

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva :
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

è stata affissa all'Albo Pretorio fino al

Granarolo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rita Petrucci

